# Imprese e professionisti: scadenze e nuovi adempimenti

## Oggetto

**Credito IRPEF per le ritenute subite: utilizzo in compensazione "orizzontale"**

## Domanda

I crediti scaturiti da dichiarazione dei redditi 2020, ad es. per ritenute operate dai committenti sui compensi percepiti dal professionista, si possono compensare con saldi a debito ad es. di irap ed acconti?

## Risposta

Con l'art. 3 del D.L. 26.10.2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (convertito con modificazioni dalla L. 19.12.2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, G.U. del 24.12.2019, n. 301, e in vigore dal 27.10.2019) il Legislatore ha introdotto l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione "orizzontale" nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP; in sostanza, la nuova norma estende alle imposte sui redditi le limitazioni già previste per le compensazioni dei crediti IVA.

I suddetti crediti, per importi superiori a Euro 5.000, potranno quindi essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 co. 1 del DLgs. 241/1997, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Trattasi in particolare delle sole compensazioni esposte nelle deleghe F24 per il versamento di altri tributi a debito, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Ris. 31.12.2019 n. 110.

Con riferimento al periodo di decorrenza, si fa presente che le nuove disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che rientrano quindi nella dichiarazione dei Redditi 2020.

Se per effetto dell'indicazione delle ritenute d'acconto sui compensi derivanti dall'attività di lavoro autonomo indicate al rigo RE26 del modello Redditi PF 2020, l'imposta risultante dal rigo "DIFFERENZA" RN34 sia di importo negativo, quest'ultimo genererà un credito IRPEF utilizzabile in compensazione "orizzontale" utilizzando il codice tributo "4001".


in|f EDIZIONI In collaborazione con GBSOFTWARE L'evoluzione semplice
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -

## Oggetto

**Ruoli non notificati: blocco per le compensazioni**

## Domanda

Dal portale della ex Equitalia risulta che un cliente ha un ruolo non notificato. Posso procedere con la compensazione?

## Risposta

L'art. 31 del D.l. n. 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 241/1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

Per la determinazione della soglia di 1.500 euro di debiti erariali scaduti, quindi, notificati da oltre 60 giorni e non rateizzati e non pagati, occorre in primis fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento (data di invio della delega F24 che espone l'indebita compensazione) comprensivi, non solo delle imposte, ma anche di tutti gli accessori. Inoltre, dalla formulazione del testo normativo, si può desumere che il blocco trova applicazione per le sole somme iscritte a ruolo relative a tributi erariali, dovendo escludere, invece, i debiti iscritti a ruolo di natura previdenziale o amministrativa (multe relative alle violazioni del codice della strada).

Ai fini dell'individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "erario" del modello F24.

Dalle suddette considerazioni, è possibile dedurre che l'obbligo in commento non scatta nel caso di ruoli di cui il contribuente non abbia ancora avuto notizia tramite notifica e, quindi, non ancora scaduti.


in|f EDIZIONI In collaborazione con G3SOFTWARE L'evoluzione semplice
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -

## Oggetto

**Domicilio digitale per i professionisti non ordinistici**

## Domanda

**Domicilio digitale: come funziona per i professionisti non ordinistici?**

## Risposta

L'art. 37 del "decreto semplificazioni" (D.L. n. 76/2020), in vigore dal 17 luglio 2020, ha apportato rilevanti modifiche all'art. 16 del DL 185/2008 – fino ad oggi, di fatto, inattuato in quanto privo di sistema sanzionatorio. In particolare, con riferimento ai professionisti (nuovo comma 7-bis dell'art. 16), nel caso di mancata comunicazione del proprio domicilio fiscale, è stabilito che l'Ente (Albo o Collegio) formuli apposita diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica della stessa. In caso di inottemperanza entro il predetto termine, l'Ordine o il Collegio dovrà avviare il procedimento disciplinare che comporta la sanzione della sospensione del professionista dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Per comprendere quali siano i professionisti tenuti al predetto obbligo, occorrerà fare riferimento all'elenco delle associazioni professionali sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico. La Legge n. 4/2013 regolamenta i professionisti senza Albo o ordine professionale.


in|f EDIZIONI In collaborazione con G3SOFTWARE L'evoluzione semplice
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -